

13 Marzo 2010 –L’AVVOCATO DEL MINORE
Corso di perfezionamento dell’Ordine degli Avvocati di Salerno
Paola Lovati

L’avvocato nelle dinamiche familiari: ruolo e deontologia¹

Ringrazio il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e lo staff organizzativo per questo invito su una materia che mi sta particolarmente a cuore perché sin dalla sua fondazione la Camera Minorile di Milano e l’UNCM hanno su questi temi improntato la loro attività.

Mi sembra utile, prima di entrare nel tema della lezione, ricordare che il Codice Deontologico Forense è stato emanato in tempi non lontani (nell’anno 1997)² dopo un lungo dibattito e con l’obiettivo precipuo “...di tipicizzare le regole per consentire la conoscenza delle norme, dare ad esse certezza, migliorare la qualità della professione, risolvere la complessità dei casi, realizzare il principio di legalità e contribuire a creare una comune coscienza etica. Si è poi riconosciuta un’altra funzione essenziale delle norme deontologiche, quella volta ad integrare le norme processuali, contribuendo in tal modo a migliorare lo stesso processo”³ Il Codice Deontologico non esprime dunque norme etiche, ma vere e proprie norme giuridiche la cui fonte è negli artt. 12 e 18 della legge professionale (rdl 1578/1933) che richiamano i principi di dignità e decoro e i doveri di

¹ PAOLA LOVATI, avvocato in Milano, Segretario Camera Minorile di Milano e Unione Nazionale Camere Minorili, relazione tenuta il 10 marzo 2010

²Il codice è stato successivamente modificato negli anni 1999, 2007 e da ultimo nel 2008 con le norme anticiclaggio

³ REMO DANOVI, “Dall’avvocato di famiglia all’avvocato del minore, questioni deontologiche” in G.O.Cesaro (a cura di), La tutela dell’interesse del minore deontologie a confronto, Franco Angeli 2007.

lealtà, onere e diligenza. Il rispetto di queste norme non soddisfa solo la qualità della condotta professionale, ma anche la stessa efficienza del sistema giudiziario per una miglior tutela degli utenti stessi.⁴

Mi piace sottolineare a tal proposito che il significato letterale del termine “deontologia” è proprio *“il complesso dei doveri inerenti a particolari categorie professionali di persone”*.

Come avvocati, dobbiamo quindi interrogarci sul nostro ruolo e sulla nostra funzione senza perdere di vista i principi enunciati nel preambolo del Codice Deontologico Forense che così recita: *“L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.. Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori”*.

Si è sostenuto in passato e, alcuni sostengono ancora⁵, che nelle materie del diritto di famiglia e del diritto minorile non sono necessarie norme specifiche dovendosi fare ricorso ai principi generali del CD, seppur con un’applicazione della norma più rigorosa perché, e questo lo riconoscono tutti, la materia del diritto di famiglia e del diritto minorile è una materia speciale che richiede una particolare sensibilità del professionista dato che i vasti ambiti di discrezionalità ne accentuano la responsabilità.

⁴ Cass. Sez. un. n.8225 del 23.03.2004”...*nell’ambito della violazione di legge va ricompresa anche la violazione dei codici deontologici degli ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie vevolevoli per gli iscritti all’albo ma che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare”*

⁵ FANNI L. *“non sembra che la difesa del minore necessiti di speciali nuove norme deontologiche”* Curatore, tutore, avvocato del minore, Quaderno 2009 AIAF 1

A conferma di tale osservazione è utile segnalare che la Suprema Corte a sezioni Unite con sent. del 10 gennaio 2006 n.134, ha precisato, con riferimento all'obbligo di astensione dell'avvocato che ha assistito congiuntamente coniugi di prestare assistenza successivamente a favore di uno di essi (precedente testo art. 3, terzo comma, ora 51 canone 1), che si tratta di previsione normativa puntuale che riguarda un settore particolare e sensibile dell'ordinamento e che il rigore di detta norma, da applicarsi a prescindere se il conflitto sia reale o solo potenziale, trova la sua *ratio* nella specialità del diritto di famiglia, dove *“sono in gioco interessi alti, collegati alla dignità delle persona, che meritano il massimo della tutela possibile”*

Se ciò è vero, è davvero singolare che in un codice deontologico, pensato e strutturato su regole deontologiche e canoni complementari (i c.d comportamenti più ricorrenti) vi sia un'unica norma o meglio un canone complementare (art. 51.I n.12 che disciplina unicamente l'ipotesi di assunzione di incarichi contro ex clienti), dedicato alla specificità del diritto di famiglia⁶.

La critica più ricorrente a coloro che sollecitano l'inserimento di norme ad hoc per la difesa nei procedimenti di famiglia e minorili è che in tal modo si legittimerebbe l'inserimento di canoni per ogni settore specifico del diritto.

A mio parere non viene però presa in considerazione la peculiarità della materia familiare e minorile, nonché il fatto che, per quanto riguarda la legislazione italiana, le recenti leggi di riforma di diritto sostanziale e processuale ⁷, effettuate peraltro in modo disorganico,

⁶ Cfr. art.51.I C.D. che disciplina l'assunzione di incarichi contro ex clienti e stabilisce che *“l'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi”*; per ciò che attiene i minori si veda invece l'art.52.I n.12, sulle investigazioni difensive, che impone al difensore che intenda *“conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato, ...nel caso di persona minore, “ di comunicare l'invito “anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all'atto*

⁷ vd. le disposizioni della legge n. 54/06 *“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento*

hanno reso ancora più incerto l'attuale quadro normativo.

La "schizofrenia" del legislatore italiano⁸, è infatti tale che da un lato, dopo quasi un trentennio dalla riforma del diritto di famiglia, permane la differenza, sul piano sostanziale e processuale, tra figli naturali e figli legittimi⁹ e dall'altro che l'entrata in vigore della fondamentale legge sulla difesa tecnica nel procedimento minorile¹⁰ e, quindi, anche della norma sulla difesa d'ufficio (art.10, comma2, l. 149/2001), è avvenuta senza che il legislatore abbia provveduto a regolare l'applicazione di tale istituto nell'ambito della giustizia civile e, in particolare, della giustizia civile minorile

Ciò ha comportato notevoli problemi interpretativi per quanto riguarda la figura del rappresentante del minore nei procedimenti civili minorili di maggiore importanza, quali quelli *de potestate* e quelli di adottabilità. L'assenza di previsione della necessità di avere una specifica formazione per l'avvocato impegnato nella difesa dell'interesse del minore in procedimenti civili estremamente complessi vanifica infatti il principio di effettività della difesa. Tale "dimenticanza" è ancor più grave se si considera che, nell'ambito della

condiviso dei figli", le nuove disposizioni processuali in materia di separazione e divorzio introdotte dalla legge n.80/05; da ultimo, in data 1 luglio 2007, seppure in assenza di una legge sulla difesa d'ufficio in ambito civile, sono divenute applicabili le norme processuali previste dalla legge 149/2001, norme la cui efficacia era stata per lungo tempo sospesa da una serie di decreti legge.

⁸ Le lacune e incertezze dell'attuale quadro legislativo sono infatti esasperate, invece che ridotte, dall'aumento della produzione legislativa effettuato in modo così disorganico con il rischio, tra l'altro, di impedire la concreta realizzazione dei principi di promozione e protezione del minore già da tempo dettate dalla Convenzione di New York e dalle disposizioni contenute nella Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata dalla legge 20.3.2003 n.77.

⁹ Nella presente legislatura su questo tema cfr. i DDL S 1211 ("*Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale*") e S 1412 ("*Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale*") sulla competenza da attribuirsi al tribunale ordinario anche in tema di affidamento di figli naturali, alla data di stesura del presente articolo in sede di discussione alla Commissione Giustizia.

¹⁰ L'introduzione di regole garantistiche è stata avviata con le modifiche previste dalla legge n.149/2001 che ha profondamente innovato la giustizia civile minorile trasformando le procedure tutelari di volontaria giurisdizione in procedimenti giurisdizionali conformi al modello designato dall'art.111 Cost. La legge prevede la legittimazione processuale del P.M., l'obbligatorietà dell'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti entro il quarto grado che abbiano significativi rapporti con il minore, il diritto del minore che ha compiuto 12 anni – e anche di età inferiore se dotato di discernimento – ad essere ascoltato, l'assistenza di un difensore per genitori e per il minore anche nei procedimenti relativi alla potestà di cui agli artt.330, 333, 336 c.c..

giustizia penale minorile, il Legislatore ha invece da tempo stabilito specifiche regole sia per quanto riguarda la nomina e la qualificazione professionale degli avvocati dei minori sia per le modalità della retribuzione dei difensori d'ufficio che la legge ricollega alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato (cfr. art.11 del DPR 22 settembre 1988, n.488 e art. 15 del D.lgs 28 luglio 1989, n.272).

A tali considerazioni si devono aggiungere i profondi mutamenti avvenuti nel corso del tempo.

- In primo luogo nel tessuto sociale: le recenti statistiche evidenziano come nel corso degli ultimi dieci anni sia avvenuto un costante e continuo aumento di richieste di separazione e divorzi¹¹, spesso da parte di coppie sempre più giovani, con il corollario di un contenzioso sull'affidamento che coinvolge minori anche in tenerissima età.
- Le Convenzioni internazionali, mi riferisco in particolar modo alla Convenzione di New York ed alla Convenzione di Strasburgo, hanno da tempo spostato il baricentro dei processi in materia di famiglia a favore del minore divenuto parte necessaria, a mezzo del suo rappresentante, in molti procedimenti e ciò in conseguenza dell'entrata in vigore delle norme processuali introdotte dalla legge 149/01. In linea con queste indicazioni internazionali la legge 54 del 2006 ha previsto l'ascolto del minore nei procedimenti di separazione dei genitori (siano essi coniugati o meno)
- Nell'ottica del mutamento culturale avvenuto e sulla spinta della normativa

¹¹ Nell'anno 2007, vi sono stati 81.359 separazioni (+1,2 % rispetto all'anno precedente) e 50.669 divorzi (+2.3 %). Indicatori rappresentativi della crisi familiare si ottengono anche rapportando il numero di separazioni e divorzi al numero di coppie coniugate: nel 2007 si registrano 5,5 separazioni e 3,4 divorzi ogni 100 coppie coniugate. L'86,3 % delle separazioni e il 78,3 % dei divorzi si sono conclusi con il rito consensuale. Infine, i figli coinvolti nelle separazioni sono 10.252 nelle separazioni e 49.087 nei divorzi (minori di 18 anni 66.406 nelle separazioni e 25.495 nei divorzi)

internazionale¹², si è progressivamente assistito all'affermazione della centralità della posizione del minore, con il conseguente corollario che, per un' effettiva promozione dei suoi diritti, si debba necessariamente passare dal concetto di "tutela" a quello di "responsabilità": responsabilità genitoriale nell'ambito familiare (in sostituzione del concetto di potestà, in analogia con quanto previsto dal Regolamento CE n.2201/2003) ¹³ responsabilità sociale per le professioni che si occupano di minori.

- Da tale responsabilità sociale discende per il difensore minorile un dovere di competenza più specifico e multidisciplinare (in sintonia con le attuali disposizioni sul difensore penale minorile) ed una capacità di comunicazione costruttiva con tutte le altre figure professionali coinvolte, perché lo sviluppo di queste forme di competenza rappresenta per il difensore la migliore garanzia per il corretto espletamento del mandato difensivo in vista della tutela dell'interesse del proprio assistito.

Ne consegue che l' avvocato di famiglia e minorile si trova oggi investito di una nuova complessità con conseguente responsabilità sociale, che non trova però canoni adeguati nell'attuale Codice Deontologico..

Da qui l'importanza di realizzare linee guida comuni tra le varie professioni favorendo lo studio di protocolli di intesa (come i protocolli sull'ascolto del minore, sui procedimenti di separazione e divorzio tra i coniugi, sui procedimenti ex art 155 -317 bis c.c., sui

¹² Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (resa esecutiva in Italia con legge 135/1991), Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei bambini (resa esecutiva con legge 77/2003), Regolamento CE n.2201/2003 del Consiglio dell'Unione Europea (Bruxells II bis)

¹³ L'art.2 del Regolamento CE definisce la responsabilità genitoriale come "*i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardante la persona o i beni di un minore. Il termine comprende , in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita*"

procedimenti ex artt. 250 e 269 c.c.¹⁴) e di carte condivise (come la Carta di Treviso e la Carta di Noto ecc) nel rispetto dell'autonomia e della specificità dei ruoli.

In quest'ottica di condivisione, significativa è l'esperienza dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile, di cui faccio parte, nel quale nel corso del tempo si sono spontaneamente riuniti i diversi operatori per cercare, attraverso un'elaborazione collettiva, di dare una risposta condivisa alle controverse tematiche in tema di minori e famiglia. L'approvazione dei numerosi protocolli (tra i quali segnalo anche il *Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e minorile* " a cura dell'Osservatorio sulla Giustizia del distretto di Salerno) avvenuta nel corso di questi ultimi anni è la prova concreta di come lo scambio di idee, frutto di competenze ed esperienze professionali che si sono proficuamente integrate, possa produrre comuni conquiste operative nell'interesse degli utenti del sistema giustizia ed in particolare dei minori.

Assume inoltre particolare interesse e significato che l'elaborazione sia stata attuata partendo da punti di vista differenti, ma non per questo contrapposti: l'approccio metodologico delle due professioni dell'avvocato e del magistrato ha infatti contribuito a sviluppare un sapere e una riflessione proficua nell'ottica di una effettiva tutela dei diritti.

Sottolineo l'importanza di questa metodologia perché è importante affrontare le problematiche che riguardano i rapporti familiari ed il minore – soggetto di diritti autonomi e non solo oggetto di protezione all'interno della famiglia – con un'ottica diversa

¹⁴ Cfr. "Protocollo del processo civile: Il rito di famiglia" a cura dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Venezia; "Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio tra i coniugi" a cura dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Reggio Calabria; *Protocollo per le udienze civili del tribunale di Palermo (settore famiglia)*" a cura dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Palermo; "Protocollo per il processo di Famiglia" a cura dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Verona; "Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia e minorile " a cura dell'Osservatorio sulla Giustizia del distretto di Salerno; "Protocollo sull'interpretazione e applicazione della legge 8 febbraio 2006, n.54 in tema di ascolto del minore", "Protocollo per i procedimenti di separazione e divorzio tra i coniugi", "Protocollo per i procedimenti ex artt.155-317 bis c.c." " Protocollo per i procedimenti ex art. 250 e 269 c.c." a cura dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.

L'esperienza ci ha insegnato che per difendere e rappresentare in modo adeguato un minore e per il buon esito della causa nel rispetto dei diritti del minore stesso è necessario che l'avvocato, nello svolgimento dell'incarico, osservi i seguenti canoni di comportamento:

- deve avere una formazione specifica e multidisciplinare e possedere una reale motivazione a rivestire il ruolo (il ruolo di difensore e/o curatore del minore non è remunerativo e comporta un grande dispendio di attività)
- deve ispirarsi al principio di minima offensività rispetto ai tempi ed ai contenuti del giudizio;
- deve privilegiare forme di ascolto del minore in forma protetta nell'ambito del giudizio;
- deve individuare una soluzione il più possibile concordata della vicenda, nel rispetto dell'interesse del minore al mantenimento dei legami familiari: la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con l. 77 del 20 marzo 2003 all'art. 13 prevede opportunamente che : *“Ai fini di prevenire o di risolvere conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le parti riterranno opportuni”*.
- deve richiedere informazioni che ritenga utili ai genitori, alle persone affettivamente significative per il suo assistito, agli educatori, al personale sanitario all'assistente sociale e ad ogni altro soggetto che ritenga utile ovvero opportuno;
- deve intrattenere con tutti gli altri soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del suo assistito rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci.

C'è poi il problema, complesso e delicato, della capacità di discernimento dell'assistito minore, di come raccogliere e interpretare la sua volontà, di come agire di fronte all'eventualità di sue richieste che appaiano contrastanti con il suo interesse.

Nel panorama italiano il tema è ad oggi ancora poco affrontato, a differenza di altri Paesi: un valido suggerimento ci proviene ad esempio dagli Stati Uniti dove vige una lunga tradizione di avvocati minorili ¹⁵che hanno elaborato codici di comportamento da cui possiamo apprendere le seguenti regole:

il difensore del minore nell'espletamento del suo mandato deve interrogarsi e valutare:

- se nel prendere le decisioni ha fatto il massimo sforzo per comprendere il punto di vista del minore
- se il minore comprende ciò che l'avvocato gli sta spiegando
- se l'avvocato riserva al minore la stessa attenzione che dedicherebbe ad un adulto
- se la strategia utilizzata per il minore, diversa da quella che utilizzerebbe per un adulto, è davvero efficace e se il minore è in grado di comprenderla
- se le decisioni adottate dall'avvocato non sono state inconsapevolmente adottate per gratificare non il minore ma un adulto, parte nel procedimento
- se tali decisioni non state prese per gratificare l'avvocato e non il minore
- se l'assistenza prestata riflette davvero le caratteristiche uniche del minore che l'avvocato assiste

Mi sembra infine importante sottolineare che l'esperienza dell'avvocato minorile è un'esperienza sicuramente complessa sia sotto il profilo emotivo che professionale perché ci porta ad intervenire in situazioni molto delicate, spesso di grande sofferenza,

¹⁵ Cfr. G.CESARO "Dal modello Statunitense un viatico per l'acquisizione di prospettive "empatiche" in Guida al Diritto, il Sole 24 ore, n.9/2007

nelle quali la fragilità del minore è spesso estesa a tutto il nucleo familiare nel quale si trova o si è venuto trovare e perché è necessario valorizzare l'autonomia e la peculiarità del nostro ruolo, puntualizzando la necessità che nello svolgimento della professione si deve essere in grado di comunicare non solo con il minore nostro assistito, ma anche con tutti gli altri soggetti che a vario titolo intervengono alla sua tutela¹⁶.

Uno svolgimento del mandato difensivo che ci vede impegnati, oltre che nel nostro rapporto con il minore, per il quale noi rappresentiamo la garanzia di una reale partecipazione e difesa attiva all'interno del processo, in un lavoro di sinergia con gli altri professionisti coinvolti: i medici, gli assistenti sociali, gli psicologi, i magistrati, etc.¹⁷

Da quanto vi ho esposto a mio parere vi è dunque la necessità di trovare risposte più concrete che integrino e modifichino il nostro Codice Deontologico e da questa necessità nascono le proposte dell'Unione Nazionale Camere minorili, presentate a Milano nel corso in un recente convegno (tenutosi in data 6 ottobre 2009), frutto di elaborazione e di coordinamento tra le proposte di linee guida per l'avvocato del minore, indicazioni provenienti dai protocolli sull'ascolto del minore e dai codici deontologici di professioni diverse dalle nostre¹⁸ ed infine di proposte espresse dalla più recente dottrina¹⁹

Nel merito delle proposte avanzate osservo infine che:

¹⁶ “...nell’ambito del diritto di famiglia, per i valori della persona che sono coinvolti, il comportamento degli avvocati deve essere valutato con particolare riferimento alla specificità della funzione e deve ritenersi che esso debba essere sempre ispirato da un alto grado di sensibilità e dalla volontà e necessità di ricondurre i contrasti all’equilibrio e non all’exasperazione. Tanto più per l’avvocato del minore che deve saper interpretare il reale interesse del proprio assistito e deve sapere decifrare la volontà, instaurando relazioni e rapporti con tutti i soggetti che a vario titolo costellano le vicende minorili (i genitori, i consulenti, gli assistenti sociali, i medici, i magistrati, i giornalisti) nella felice sintesi che si richiama all’ascolto, alla assistenza e alla rappresentanza, nel rispetto di tutti i principi già indicati” R.DANOVI, relazione tenuta a Pisa l’11 settembre 2009 “La deontologia e i processi della famiglia. Osservazioni e proposte” in La previdenza forense n.3/2009

¹⁷ MAESTIZ, COLAMUSSI, *IL difensore dei Minorenni*, Carrocci, Aprile 2003.

¹⁸ Medici, psicologi, assistenti sociali e giornalisti, sul tema cfr. G.CESARO (a cura di) “La tutela dell’interesse del minore:deontologie a confronto; FrancoAngeli Editore

¹⁹ cfr. in particolare DOSI: *L’avvocato del minore nei procedimenti civili e penali*, Giappichelli, Torino, 2004, pagg. 495-503.

- I. La prima richiesta di modifica riguarda la competenza specifica che gli avvocati devono avere nel trattare i procedimenti familiari e minorili, perché la complessità della materia e l'alto contenuto degli interessi coinvolti rende necessario un richiamo specifico e puntuale: in una materia sensibile come quella di cui si discute infatti necessario che il nostro ordinamento richieda al professionista una formazione particolare. Come sappiamo, nel Codice Deontologico esistono già i principi indicati dall'art. 12 (dovere di competenza) e 13 (*dovere di aggiornamento professionale*), inoltre vi è una "presunzione" di competenza stabilita nell'art. 12.II (in cui si prevede un atto di fiducia nei confronti dell'avvocato "presumendosi" la competenza specifica dello stesso)²⁰. La proposta di modifica avanzata è dunque quella di eliminare la "presunzione" contenuta nel secondo canone dell'art. 12 e porre in positivo la regola generale **Art. 12. DOVERE DI COMPETENZA "L'avvocato deve accettare incarichi che sappia di poter svolgere con adeguata competenza"**
- II. La seconda proposta di modifica riguarda la necessità di prevedere una specifica formazione permanente per l'avvocato minorile che deve avere (per le ragioni tutte già esposte) competenza anche in materie extra giuridiche²¹, scopo questo che si può raggiungere con l'aggiunta di un terzo complementare all'art. 13 CD. Osservo che, in linea con la presente proposta di modifica, i programmi di formazione permanente prevedono già oggi lo studio di materie c.d "accessorie" alla materia giuridica e che, in ogni caso, si avverte oramai sempre più l'esigenza di una norma che stabilisca che l'avvocato del minore deve essere specializzato ed avere una

²⁰ Attuale art. 12.II "*L'accettazione di un determinato incarico, fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico*"

²¹ Si è del resto già puntualizzato come l'attuale normativa sul difensore del minore nei procedimenti penali minorili prevede già una formazione obbligatoria specifica non limitata solo al diritto ma estesa alla psicologia età evolutiva

formazione estesa anche alle metodologie di comunicazione con il minore ed alla psicologia delle relazioni familiari.²² **Art. 13. DOVERE DI AGGIORNAMENTO**

PROFESSIONALE III- *L'avvocato di famiglia e del minore realizza la propria formazione permanente anche attraverso l'approfondimento di discipline specialistiche finalizzate a far maturare una idonea sensibilità rispetto alla materia trattata*"

- III. La terza proposta di modifica concerne la necessità di adottare particolari cautele nei rapporti con la stampa mediante la previsione di aggiungere un quarto canone complementare all'art. 18 per imporre all'avvocato un particolare comportamento di equilibrio a tutela della riservatezza del minore: **Art. 18. RAPPORTI CON LA STAMPA E PROCEDIMENTI FAMILIARI E MINORILI** IV - *Nel corso di procedimenti concernenti minori l'avvocato è tenuto a tutelare l'anonimato del minore evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione, astenendosi dall'esprimersi pubblicamente e dal rilasciare interviste relative al procedimento salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.*
- IV. Infine, per tutte le ragioni in precedenza svolte, si impone la necessità di introdurre nel codice deontologico uno specifico articolo (art. 36 bis) che raccolga tutte le prescrizioni attinenti il comportamento dell'avvocato nelle controversie di famiglia, soprattutto quando sono coinvolti minori, prevedendo in primo luogo che l'avvocato ricerchi sempre soluzioni il più possibile condivise²³, privilegiando il ricorso alla mediazione familiare²⁴ Come complementari a questa regola generale si devono

²² GULOTTA, *La formazione degli avvocati e dei magistrati nella giustizia minorile*, Elementi di psicologia giuridica e diritto psicologico, Giuffrè, Milano, 2003; cfr anche PINI, *La rappresentanza processuale del minore ai sensi della Legge 142/2001 nei procedimenti avanti al Tribunale per i Minorenni*, in atti del convegno "Il bambino soggetto di diritti. Tra tutela, consapevolezza e partecipazione", Milano, 3 maggio 2005

²³ In sintonia con quanto previsto nel Codice Deontologico Europeo che all'art. 37.7. dispone: "L'avvocatodeve consigliare il cliente in ogni momento sulla opportunità di trovare un accordo e/o una diversa soluzione per la definizione della lite"

²⁴ Il nostro ordinamento privilegia la mediazione come strumento di composizione dei conflitti familiari: le

poi indicare ulteriori canoni per prescrivere l'obbligo all'avvocato dei genitori a non avere rapporti diretti con i figli minori ²⁵ che non devono essere in alcun modo coinvolti nel conflitto tra i genitori, il divieto per l'avvocato che ha assistito il genitore di assumere la difesa di un figlio nella stessa controversia e/o in successivi procedimenti in materia familiare o minorile e il corrispondente divieto per l'avvocato del minore dall'assumere la difesa di uno dei genitori

Art. 36 bis. OBBLIGHI PARTICOLARI NEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA

L'avvocato in tutti i procedimenti di famiglia che coinvolgono i minori privilegia soluzioni il più possibile condivise tra i genitori nel rispetto dell'interesse dei minori. L'avvocato privilegia l'accesso del proprio assistito a procedure di mediazione familiare.

I - L'avvocato del genitore in procedimenti in materia familiare o minorile deve evitare di avere ogni forma di colloquio con i figli minori del proprio assistito sulle circostanze oggetto del procedimento.

II - L'avvocato del genitore invita il proprio assistito a non coinvolgere il minore nel conflitto familiare e ad astenersi dal rammostragli qualsiasi atto processuale.

III - L'avvocato del genitore deve astenersi dall'assumere la difesa del figlio della parte assistita nello stesso e in successivi procedimenti in materia familiare o minorile.

IV - L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve astenersi dal prestare in favore di uno dei genitori la propria assistenza in controversie

modifiche introdotte dalla legge 54/2006 in tema di affidamento condiviso dei figli prevedono infatti la possibilità che il giudice possa invitare le parti, sospendendo il giudizio, ad intraprendere un percorso di mediazione familiare.

²⁵ In epoca recente è stato punito l'avvocato che nell'esercizio del suo mandato in un giudizio di separazione tra coniugi, nell'interesse della sua assistita aveva "intrattenuto colloqui con i figli minori della coppia all'insaputa del padre affidatario e in violazione delle disposizioni specialmente impartite dal giudice nell'interesse dei minori stessi" (Cass. sez. unite, 04.02.2009, n.2637 in *Giust. Civ.* 2009,I,860. In questo caso si è ritenuto possibile sanzionare il comportamento dell'avvocato sotto il profilo del dovere di proibità (art. 5 del CD) e per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art.388 c.c.p.)

successive di natura familiare.

Le presenti proposte possono ovviamente essere ulteriormente approfondite con l'apporto di opinioni e contributi e ciò allo scopo di pervenire ad un'auspicabile ampia condivisione e a tal fine importante sono i contributi alla discussione che saranno proposti.

Concludo sottolineando, infine, la necessità, ormai non più ulteriormente procrastinabile, che il rispetto rigoroso delle norme deontologiche deve essere accompagnato dalla possibilità di riconoscere un titolo di specializzazione, da conseguire con apposita e particolare formazione ed esperienza, agli avvocati che si occupano di problemi familiari e minorili e ciò per un'effettiva tutela degli interessi peculiari dei cittadini che ad essi si rivolgono²⁶: obiettivo questo che, mi auguro, gli organi forensi finalmente realizzino.

²⁶ in tal senso anche R. DANOVI, in "La deontologia ed i processi di famiglia. Osservazioni e proposte", op. cit